



# COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

## ORDINANZA

N. 16	CANTIERE ANAS "VELAV009-22 SS. N.51 DI ALEMAGNA -
Data: 28/05/2025	<b>OGGETTO:</b> ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO DI SAN VITO DI CADORE" - ORDINANZA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA PELMO
	<b>AREA:</b> SETTORE POLIZIA LOCALE

## IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta pervenuta in data 27/05/2025, acclarata al prot. N.0004513/2025, con la quale la Ditta D'Agostino Costruzioni Generali S.p.a, incaricata da ANAS Spa all'esecuzione dei lavori in oggetto, chiede la chiusura temporanea al transito veicolare di via Pelmo, nel tratto ricompreso tra la Scuola dell'infanzia di San Vito di Cadore e il ponte di Serdes;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di intervenire di conseguenza al fine di disciplinare la sicurezza della circolazione stradale e, nello stesso tempo, consentire il regolare svolgimento dei lavori di assoluta priorità ed importanza strategica;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto N. 1 del 14 marzo 2025 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Vigilanza con i poteri delegati di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, "T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali";

## ORDINA

CHE la strada comunale Via Pelmo, nel tratto ricompreso tra la Scuola dell'infanzia di San Vito di Cadore e il Ponte di Serdes, è interdetta al transito veicolare di tutte le categorie di veicoli dalle ore 00:00 del giorno 03 GIUGNO 2025 alle ore 24:00 del giorno 02 AGOSTO 2025 e, comunque, fino ad ultimazione lavori.

## IMPONE

All'impresa esecutrice dei lavori:

- di provvedere, a proprie cure e spese, all'installazione e al mantenimento in efficienza, in corrispondenza della viabilità interessata dai provvedimenti disposti dalla presente ordinanza, per tutto il periodo dei lavori, della segnaletica stradale prescritta dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con D.M. 10 luglio 2002, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;
- che la presente ordinanza, automaticamente revocata in caso di riapertura anticipata delle aree oggetto di limitazione, venga apposta anche in loco assieme alla prescritta segnaletica di cui al punto precedente;

- 
- di provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi;
  - di mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, le aree di cantiere, ai sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni;
  - di consentire l'accesso alle proprietà private, qualora compatibile con i lavori in atto (della materiale impossibilità sarà cura della ditta esecutrice dei lavori darne comunicazione agli aventi diritto);
  - di occultare l'eventuale segnaletica verticale contrastante, nonché provvedere, ultimato l'intervento di cui in premessa, al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale preesistente;
  - di riportare al pristino stato la pavimentazione e ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato o lordato, secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
  - la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, restando l'Amministrazione Comunale di San Vito di Cadore e l'Ufficio che rilascia la presente con il proprio personale tecnico e stradale completamente sollevati e indenni.
  - Visto il D.L. 09 aprile 2008 n. 81 – T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, di collocare la segnaletica in conformità ai modi prescritti dal "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" del Ministero delle II. e TT. Pubblicato in G.U. n. 226 del 26.02.2002, seguire le prescrizioni di cui agli articoli 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dal 30 al 41 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/1992;

#### **I N C A R I C A**

Gli organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, di applicare e far rispettare i contenuti della presente ordinanza.

#### **D I S P O N E**

Che la presente ordinanza, esecutiva all'atto del collocamento della prevista segnaletica, venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune e trasmessa all'impresa esecutrice dei lavori nonché al Comando Stazione Carabinieri di San Vito di Cadore;

#### **A V V E R T E**

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso, a decorrere dalla data di pubblicazione, alternativamente: al TAR del Veneto entro 60 gg., o al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.

\*\*\*\*\*

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

#### **IL RESPONSABILE**

**DE BON FRANCO**

*Documento firmato digitalmente*

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

\*\*\*\*\*

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.